



Direzione Regionale: RAGIONERIA GENERALE

Area: SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

Decreto del Presidente (con Firma Digitale)

N. T00100 del 25/06/2026

Proposta n. 23737 del 24/06/2026

Oggetto:

Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. e determinazione dei compensi.

Copia

Estensore

DAMIANI VALERIA

_____firma elettronica_____

Responsabile del Procedimento

DAMIANI VALERIA

_____firma elettronica_____

Il Dirigente d'Area

S. TRIPODI

_____firma digitale_____

Il Direttore Regionale

M. MARAFINI

_____firma digitale_____

L' Assessore

RIGHINI GIANCARLO

_____firma digitale_____

OGGETTO: Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. e determinazione dei compensi.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste;

VISTI:

- la Costituzione della Repubblica italiana;
- lo Statuto regionale, ed in particolare l'art. 41, comma 8 in tema di attribuzioni del Presidente della Regione Lazio;
- l'art. n. 2380 *bis* del Codice civile;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”* e successive modifiche;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;
- l'articolo 7, comma 2, del Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*, il quale prevede che le disposizioni relative all'incandidabilità alle cariche elettive regionali si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dei rispettivi Presidenti e degli Assessori regionali;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e successive modifiche;
- il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* e successive modifiche;
- l'articolo 1, comma 97, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, relativo a *“Ineleggibilità e incompatibilità dei componenti degli organi degli enti pubblici dipendenti e delle società e altri enti privati a partecipazione regionale”*;
- l'articolo 1, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a *“Disposizioni per la trasparenza”* e successive modifiche;
- il D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, recante: *“Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del Codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120”*.
- il D.lgs. n. 39/2013 recante *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e successive modifiche;

- l'articolo 14 della legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 relativo alla parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo degli enti strumentali e delle società controllate o partecipate dalla Regione;
- l'articolo 2449 del Codice civile, rubricato "*Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici*";
- la Direttiva in ordine alle attività di indirizzo e controllo sulle società controllate dalla Regione, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società *in house*, approvata con D.G.R. n. 875/2022;

ATTESO che:

- l'articolo 5, della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12 (Disposizioni in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale), ha autorizzato la creazione di un unico nuovo soggetto derivante dall'accorpamento delle società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A.;
- in applicazione del citato articolo 5 della L.R. n. 12/2014, in data 22 dicembre 2015, con effetti giuridici decorrenti dal 31 dicembre 2015, è stata costituita la società LAZIOcrea S.p.A. (di seguito "*LAZIOcrea*"), derivante dalla fusione per unione delle società regionali Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A.;
- la società LAZIOcrea è partecipata interamente dalla Regione Lazio e opera nei confronti dell'amministrazione regionale secondo le modalità dell'*in house providing*;

VISTO lo Statuto di LAZIOcrea e, in particolare:

- l'articolo 8, comma 1, il quale dispone che "*La Società è amministrata da un Amministratore Unico e, ove consentito dalla disciplina vigente, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, incluso il Presidente; i componenti l'Organo Amministrativo sono nominati dalla Regione Lazio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del Codice civile. I componenti l'organo amministrativo nominati possono essere revocati soltanto dalla Regione Lazio. La nomina o la revoca sono efficaci dalla data di ricevimento da parte della società dell'atto di nomina o di revoca*";
- l'articolo 8, comma 2, il quale dispone che "*In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, le nomine saranno, comunque, effettuate secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri dell'Organo amministrativo, nel rispetto della normativa vigente in materia. L'equilibrio tra i generi deve essere assicurato anche in caso di sostituzione di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione*";
- l'articolo 8, comma 6, il quale dispone che "*Spetta all'Assemblea la determinazione del compenso dei componenti l'Organo amministrativo, ivi compreso - ove necessario - quello spettante al Presidente e/o ad un amministratore cui sono attribuite deleghe, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni normative statali e/o regionali vigenti in materia (...)*";
- l'articolo 8, comma 7, il quale dispone che "*I componenti dell'Organo amministrativo durano in carica al massimo per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti dell'Organo amministrativo sono rieleggibili una sola volta*";

ATTESO che ai sensi dell'articolo 11, del D.lgs. n. 175/2016:

- "*L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico*" (comma 2);

- *“L’assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. (...) La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15”* (comma 3);
- *“agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.”* (comma 11);

RICHIAMATI gli artt. 2 e 3 del succitato decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, che, in tema di *prorogatio* degli organi amministrativi, testualmente prevedono:

- *“Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti”* (art. 2);
- *“1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all’articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. 2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. 3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.”* (art. 3);

TENUTO CONTO che il rinnovo dell’organo amministrativo si rende necessario in quanto l’attuale consiglio di amministrazione risulta scaduto con l’approvazione del bilancio d’esercizio 2025, deliberata dall’assemblea dei soci in data 8 maggio 2026, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 334 del 7 maggio 2026;

TENUTO CONTO altresì che, a seguito dell’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, intervenuta nella medesima seduta assembleare, l’attuale organo amministrativo, giunto a scadenza naturale del mandato, ha continuato a esercitare le proprie funzioni in regime di *prorogatio* fino alla data del 22 giugno 2026 e che, a decorrere dal 23 giugno 2026, è cessato dall’incarico, ai sensi del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, applicabile alle società in house soggette a controllo pubblico;

PRESO ATTO inoltre che, nell’ambito della succitata assemblea dell’8 maggio 2026, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 334 del 7 maggio 2026, è stato altresì deliberato che la società venga amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) componenti tenuto conto:

- dell’indicazione del Presidente della Regione Lazio, con nota prot. n. 42998 del 16/01/2026;
- delle valutazioni di adeguatezza organizzativa, effettuate sulla base degli indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi, così come desunti dai bilanci d’esercizio della predetta società, dai quali emergono, nell’ultimo triennio (2023-2025), i seguenti valori medi, ed in particolare l’incremento del valore medio della produzione rispetto al dato medio riferito al triennio precedente (2020-2022): valore della produzione (euro 171,48 milioni), investimenti (euro 0,26 milioni), numero dei dipendenti (n. 1635);
- che la soluzione non comporta un aggravio dei costi della società in quanto la stessa è già amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) consiglieri e che il costo della remunerazione che la società sostiene per l’organo amministrativo (euro 159.937,82) non potrà, a legislazione vigente, subire incrementi secondo quanto stabilito dall’art. 4 bis, co. 2, del regolamento regionale n. 18/2016;

PRESO ATTO che, al fine di garantire il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza di cui all'articolo 5, comma 2, della citata legge regionale n. 12/2014 e della nota prot. n. 42998 del 16 gennaio 2026, approvato con determinazione 13 febbraio 2026, n. G01745 e pubblicato sul BURL Ordinario n. 14 del 17 febbraio 2026, è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature ai fini della nomina del Consiglio di amministrazione di LAZIOcrea S.p.A., con termine di scadenza per la presentazione delle domande fissato per le ore 23:59 del giorno 19 marzo 2026;

PRESO ATTO inoltre che:

- con Determinazione del Direttore Generale n. G04016 del 26/03/2026, ai sensi dell'art. 4 del succitato avviso, è stata nominata la Commissione per la verifica della ricevibilità delle domande pervenute e la valutazione dei candidati, finalizzata all'individuazione dei nominativi, in possesso dei requisiti di base di cui all'articolo 3 del medesimo avviso, da sottoporre al Presidente della Regione;
- con nota prot. n. 449035 del 28 aprile 2026, il Direttore Generale ha trasmesso al Presidente della Regione Lazio le risultanze degli esiti delle candidature ai fini della nomina del Consiglio di amministrazione di LAZIOcrea S.p.A., unitamente all'elenco dei candidati valutati idonei;
- ai sensi dell'art. 4.3 dell'avviso pubblico in questione, *“La valutazione della commissione è finalizzata all'individuazione della rosa di nominativi, in possesso dei requisiti di base di cui all'articolo 3, da sottoporre al Presidente della Regione, il quale individuerà i candidati ritenuti più idonei a ricoprire la carica mediante conferimento di incarico fiduciario intuitu personae....”*;
- ai sensi dell'art. 4, co. 2, dell'avviso pubblico, *“l'acquisizione delle candidature non comporta l'assunzione di alcun obbligo da parte della Regione nei confronti dei candidati e, corrispondentemente, la presentazione della domanda non costituisce avvio del procedimento e non attribuisce ai candidati alcun diritto o pretesa alla nomina...”*;
- ai sensi dell'art. 7 del succitato avviso pubblico, *“i componenti dell'organo amministrativo saranno nominati dal Presidente della Regione con proprio decreto (art. 41, co. 8, Statuto Regione Lazio) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2449 del Codice civile. Nella scelta degli amministratori la Regione assicura il rispetto dell'equilibrio di genere secondo quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente.”*;

VISTE le note prot. n. 544798 del 25 maggio 2026 e n. 625598 del 17 giugno 2026 con le quali, all'esito della procedura sopra citata, il Presidente della Regione Lazio ha comunicato di aver individuato l'Avv. Giuseppe Sacco quale Presidente e gli Avv. Fabio D'Acuti e Laura Pastore come componenti del Consiglio di Amministrazione di Laziocrea S.p.A.;

VISTI i curriculum vitae degli Avvocati Giuseppe Sacco, Fabio D'Acuti e Laura Pastore, allegati alle istanze di partecipazione alla selezione in questione (rispettivamente acquisite al prot. reg. n. 268405 del 12/03/2026, n. 184224 del 20/02/2026 e n. 180421 del 19/02/2026) e valutati idonei dalla commissione;

PRESO ATTO delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii, allegate alle istanze di partecipazione alla selezione anzidetta dagli Avvocati Giuseppe Sacco, Fabio D'Acuti e Laura Pastore, conservate agli atti della Direzione regionale Ragioneria generale, attestanti, in particolare:

- la disponibilità alla nomina, comprensiva di documento di identità e di Curriculum Vitae;
- la conoscenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e di non trovarsi, alla data di rilascio, in quelle previste per gli amministratori di enti

di diritto privato in controllo pubblico di cui all'articolo 1, comma 2; lettera c) del medesimo decreto;

- di non versare nelle cause di ineleggibilità e di decadenza, di cui all'art. 2382 del Codice civile;
- di non versare in alcuna delle fattispecie previste dall'articolo 1, comma 97, della Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12, ovvero di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado, in linea retta e in linea collaterale, di consiglieri regionali e di componenti della Giunta regionale in carica;
- di non versare in alcuna delle fattispecie previste dall'articolo 1, c. 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12;
- di non incorrere in alcuna causa ostativa alla nomina ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 7 del D.lgs. n. 235/2012;
- di non essere lavoratore collocato in quiescenza;
- di non essere dipendente della Regione Lazio;
- di non essere un dipendente di una pubblica amministrazione;
- di non avere contenziosi pendenti con la Regione, tali da ingenerare conflitti di interessi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 371 e dell'art. 356, comma 6 del R.R. 1/2002 e ss.mm.;
- di non trovarsi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con la società;
- di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse rispetto all'incarico di che trattasi;
- l'eventuale percezione di compensi da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico;
- le eventuali cariche elettive ricoperte;

ACQUISITI agli atti della sopra citata Direzione regionale,

- con riferimento all'avv. Giuseppe Sacco:
 - il certificato del Casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino in data 29 maggio 2026, contrassegnato con il n. 2994/2026/R, acquisito agli atti regionali con prot. n. 568019 del 3 giugno 2026;
 - il certificato dei Carichi pendenti, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino in data 28 maggio 2026, acquisito agli atti regionali, in pari data, con prot. n. 559707/2026;
 - la comunicazione dell'INPS - Direzione regionale Lazio – acquisita agli atti regionali con prot. n. 557189 del 28 maggio 2026, riguardante la verifica della sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o privato nel casellario delle posizioni previdenziali attive;
 - la consultazione dell'Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero dell'Interno effettuata in data 27 maggio 2026;
 - la consultazione dell'anagrafe storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato della Repubblica, effettuata in data 12 giugno 2026;
 - la nota dell'Avvocatura regionale, acquisita agli atti regionali con prot. n. 565054 del 29 maggio 2026, concernente l'insussistenza di contenziosi pendenti tra la Regione e l'avv. Giuseppe Sacco, al fine della verifica di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 371 e 356, c. 6, del vigente R.R. 1/2002;
- con riferimento all'avv. Fabio D'Acuti:
 - il certificato del Casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 24 giugno 2026, contrassegnato con il n. 76733/2026/R, acquisito agli atti regionali con prot. n. 648906 del 24 giugno 2026;

- il certificato dei Carichi pendenti, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino in data 24 giugno 2026, acquisito agli atti regionali, in pari data, con prot. n. 650476/2026;
 - la comunicazione dell'INPS - Direzione regionale Lazio – acquisita agli atti regionali con prot. n. 630659 del 18 giugno 2026, riguardante la verifica della sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o privato nel casellario delle posizioni previdenziali attive;
 - la consultazione dell'Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero dell'Interno effettuata in data 24 giugno 2026;
 - la consultazione dell'anagrafe storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato della Repubblica, effettuata in data 24 giugno 2026;
 - la nota dell'Avvocatura regionale, acquisita agli atti regionali con prot. n. 635095 del 19 giugno 2026, concernente l'insussistenza di contenziosi pendenti tra la Regione e l'avv. Fabio D'Acuti, al fine della verifica di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 371 e 356, c. 6, del vigente R.R. 1/2002;
- con riferimento all'avv. Laura Pastore:
- il certificato del Casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 24 giugno 2026, contrassegnato con il n. 76736/2026/R, acquisito agli atti regionali con prot. n. 648923 del 24 giugno 2026;
 - il certificato dei Carichi pendenti, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 24 giugno 2026, acquisito agli atti regionali, in pari data, con prot. n. 649084/2026;
 - la comunicazione dell'INPS - Direzione regionale Lazio – acquisita agli atti regionali con prot. n. 630659 del 18 giugno 2026, riguardante la verifica della sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o privato nel casellario delle posizioni previdenziali attive;
 - la consultazione dell'Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero dell'Interno effettuata in data 24 giugno 2026;
 - la consultazione dell'anagrafe storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato della Repubblica, effettuata in data 24 giugno 2026;
 - la nota dell'Avvocatura regionale, acquisita agli atti regionali con prot. n. 635095 del 19 giugno 2026, concernente l'insussistenza di contenziosi pendenti tra la Regione e l'avv. Laura Pastore, al fine della verifica di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 371 e 356, c. 6, del vigente R.R. 1/2002;

PRESO ATTO che, in sede di attività istruttoria, il Responsabile del procedimento ha verificato - sulla base delle dichiarazioni rese, della documentazione presentata nonché delle risultanze acquisite d'ufficio nell'ambito dell'attività di controllo - l'inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, fermo restando che l'esito dell'istruttoria, conclusa in data 24 giugno 2026, non solleva in alcun modo il dichiarante dalle responsabilità previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci;

TENUTO CONTO che il compenso dell'organo amministrativo delle società a controllo pubblico., è disciplinato dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante: "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", di seguito TUSP, il quale stabilisce che: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo*

è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.”;

TENUTO CONTO altresì che, ai sensi del successivo comma 7 dell'art. 11 del TUSP, *“Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni ...”;*

PRESO ATTO che l'art. 4, comma 4, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che *“A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.”;*

PRESO ATTO che il vincolo indicato dall'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012, in base a diverse deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e all'orientamento del 10 giugno 2019 adottato dalla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si applica agli organi amministrativi di tutte le società a controllo pubblico, come definite dall'art. 2, comma 1, lett. m), del TUSP;

RILEVATO che la Regione, ancor prima dell'approvazione del decreto-legge 90/2014 si è dotata di una propria disciplina in materia attraverso il regolamento regionale n. 12/2014, abrogato e sostituito dal regolamento regionale n. 18/2016, recante: *“Classificazione delle società, direttamente o indirettamente controllate dalla regione, per fasce sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi e determinazione dei compensi dei componenti i consigli di amministrazione delle suddette società da corrispondere ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile”*, adottato in applicazione dell'articolo 23, comma 5, l.r. n. 4/2013 e modificato e integrato dal r.r. 30 aprile 2021 n. 9;

ATTESO che in base agli articoli 2 del r.r. n. 18/2016, LAZIOcrea è classificabile nella fascia n. 2, alla quale corrisponde:

- con riferimento all'art. 3 del succitato regolamento, un compenso massimo erogabile pari all'80% per cento del trattamento economico del Presidente della Regione per l'Amministratore unico o

amministratore delegato, ovvero al Presidente, qualora lo stesso sia l'unico componente del consiglio di amministrazione al quale sono state attribuite deleghe;

- con riferimento all'art. 3 bis del succitato regolamento, un trattamento economico massimo erogabile per i compensi dei componenti del consiglio di amministrazione che non siano investiti di particolari cariche, pari al 15% del trattamento economico del Presidente della Regione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 4/2013, il trattamento economico mensile spettante al Presidente della Regione è pari ad euro 13.800,00 lordi;

RICHIAMATI, altresì, il co. 5 dell'art. 3 ed il co. 2 dell'art. 3 bis del r.r. n. 18/2016, con cui si stabilisce che i succitati limiti si riferiscono *“agli emolumenti in qualsiasi forma riconosciuti per il rapporto di amministrazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2389 codice civile, compresi eventuali benefici non monetari, suscettibili di valutazione economica, esclusi i contributi previdenziali e assistenziali e gli oneri fiscali a carico della società”*, ed inoltre, *“In caso di stipula di coperture assicurative per polizze vita e infortuni, i premi assicurativi delle suddette polizze pagati dalle società ed i cui beneficiari sono gli amministratori, rientrano nell'ambito del limite massimo stabilito dall'assemblea dei soci;*

CONSIDERATO altresì che l'art. 4 bis del r.r. n. 18/2016 (così come modificato dal r.r. n. 9/2021), dispone che:

- comma 1, *“(…) fino all'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze previsto l'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società di cui all'articolo 1, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013”*;
- comma 2, *“In deroga a quanto stabilito dal comma 1, in considerazione dell'assenza del parametro di riferimento dell'annualità 2013, il costo annuale che Lazio Crea S.p.A. sostiene per i compensi degli amministratori non può superare il costo medio sostenuto negli esercizi 2019 e 2020.”*;
- comma 3, *“Fermo restando che il compenso massimo degli amministratori non può, in ogni caso, superare, ai sensi dell' articolo 11, comma 6, del D.lgs. n. 175/2016, il limite di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico, ai fini di cui ai commi 1 e 2 si tiene conto dell'orientamento del 10 giugno 2019 adottato dalla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016”*;

TENUTO CONTO, altresì, che il succitato articolo 4 bis, ed in particolare il comma 2, è stato introdotto con il r.r. n. 9/2021, seguendo una specifica indicazione fornita dalla Sezione di controllo del Lazio della Corte dei conti (Deliberazione n. 15/2021/VSG) su LAZIOcrea: *“la Sezione invita la Regione a formalizzare, con proprio atto amministrativo, il limite di spesa per l'organo amministrativo della Società ora in esame, da applicare sino all'introduzione del decreto MEF di cui all'art. 11, comma 6, del TUSP. La concreta individuazione del limite di spesa è rimessa alla discrezionalità del socio pubblico, da esercitare in conformità ai criteri elaborati dalla richiamata giurisprudenza contabile, in applicazione dei quali, si aggiunge, può ragionevolmente farsi*

referimento anche al costo sostenuto dalla stessa LazioCrea negli ultimi esercizi, risultando lo stesso conforme al generale criterio di sobrietà e ragionevolezza, sempre in attesa dell'eventuale introduzione del decreto MEF previsto dall'art. 11, comma 6, del TUSP.”;

PRESO ATTO che dalle risultanze contabili, con riferimento alla società in questione, il costo annuale massimo sostenibile per il compenso del consiglio di amministrazione è quantificato in euro 159.937,82 (media 2023/2025), da intendersi in modo complessivo come unico saldo composto da diverse sotto voci di costo (retributive, fiscali, previdenziali, assistenziali ecc...);

PRESO ATTO inoltre che, con nota prot. n. 42998 del 16 gennaio 2026, il Presidente della Regione, in prossimità della scadenza degli attuali amministratori della società in questione, *“nelle more della convocazione dell’assemblea per il rinnovo di tale organo e in coerenza con l’intendimento [...] di proporre alla Giunta regionale la conferma di un organo collegiale, composto da tre componenti”*, ha invitato a predisporre l’avviso pubblico finalizzato all’individuazione dell’organo amministrativo, e che con la successiva nota n. 544798 del 25 maggio 2026, ha fornito le seguenti indicazioni in relazione ai compensi dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione della società LAZIOcrea S.p.A.:

- *“Il compenso per tale incarico è stabilito in conformità a quanto deliberato per il Consiglio di Amministrazione uscente”;*
- *“Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di attribuire le deleghe secondo quanto stabilito dallo Statuto sociale e nel rispetto dei limiti sui compensi previsti dalla normativa vigente.”;*

TENUTO CONTO che al Consiglio di Amministrazione uscente era stato attribuito un compenso annuale di euro 24.500,00 per il Presidente ed euro 22.000,00 per ciascuno degli altri componenti del consiglio di amministrazione, per complessivi euro 68.500,00, da intendersi al lordo e omnicomprensivi, esclusi oneri di legge;

RITENUTO alla luce di quanto sopra indicato, di nominare quali componenti del consiglio di amministrazione di LAZIOcrea S.p.A.:

- l’avv. Giuseppe Sacco, in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione,
- l’avv. Fabio D’Acuti, in qualità di consigliere,
- l’avv. Laura Pastore, in qualità di consigliere;

RITENUTO di riconoscere ai consiglieri sopra citati i seguenti compensi annuali lordi, omnicomprensivi, esclusi oneri di legge, confermando i compensi riconosciuti ai consiglieri uscenti:

- avv. Giuseppe Sacco, in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione, euro 24.500,00,
- avv. Fabio D’Acuti, in qualità di consigliere, euro 22.000,00,
- avv. Laura Pastore, in qualità di consigliere, euro 22.000,00;

RITENUTO altresì di riconoscere per le eventuali deleghe che il consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell’assemblea dei soci, potrà conferire ai sensi dell’articolo 9, comma 2, dello statuto, un importo da modulare in relazione alle deleghe che in ogni caso dovrà mantenere il costo che la società sostiene per il compenso dell’intero consiglio di amministrazione entro il limite stabilito dall’art. 4 bis del r.r. n. 18/2016, pari ad euro 159.937,82;

ATTESO che il compenso riconosciuto all’organo amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. è posto a carico del bilancio della medesima società e, pertanto, alcuna spesa graverà sul bilancio della Regione;

RITENUTO di determinare la durata dell'incarico in 3 (tre) esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e decorrenza dalla data di ricevimento da parte della società della comunicazione dell'atto di nomina;

VISTO l'articolo 14 (*Nomina degli amministratori di società e di altri enti privati a partecipazione regionale*) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, recante "*Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie*", laddove al comma 1 dispone che "*qualora il Presidente della Regione provveda alla nomina di amministratori di società e di altri enti privati a partecipazione regionale, lo stesso ne informa la commissione consiliare competente in materia di bilancio, entro dieci giorni dalla nomina*";

ATTESO che la nomina riveste carattere fiduciario;

D E C R E T A

per i motivi esposti in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente decreto:

- di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2449 del Codice civile e dell'art. 8.1 dello statuto societario, quali componenti del consiglio di amministrazione di LAZIOcrea S.p.A.:
 - l'avv. Giuseppe Sacco, in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione,
 - l'avv. Fabio D'Acuti, in qualità di consigliere,
 - l'avv. Laura Pastore, in qualità di consigliere;
- di riconoscere ai consiglieri sopra citati i seguenti compensi annuali lordi, omnicomprensivi, esclusi oneri di legge, confermando i compensi riconosciuti ai consiglieri uscenti:
 - avv. Giuseppe Sacco, in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione, euro 24.500,00,
 - avv. Fabio D'Acuti, in qualità di consigliere, euro 22.000,00,
 - avv. Laura Pastore, in qualità di consigliere, euro 22.000,00;
- di riconoscere per le eventuali deleghe che il consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'assemblea dei soci, potrà conferire ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dello statuto, un importo da modulare in relazione alle deleghe che in ogni caso dovrà mantenere il costo che la società sostiene per il compenso dell'intero consiglio di amministrazione entro il limite stabilito dall'art. 4 bis del r.r. n. 18/2016, pari ad euro 159.937,82.
- che la società monitori periodicamente il rispetto del sopra individuato limite previsto per il costo annuale dell'organo amministrativo, nonché degli ulteriori limiti al trattamento economico annuo omnicomprensivo individuati dalla vigente normativa nazionale e regionale nei confronti di chi riceve compensi a carico della finanza pubblica, fornendo - ai sensi dell'art. 4 del r.r. n. 18/2016 e dell'art. 5 della Direttiva in ordine alle attività di indirizzo e controllo sulle società controllate dalla Regione, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società *in house* (D.G.R. n. 875/2022) - specifica illustrazione nella relazione sulla remunerazione allegata al bilancio di esercizio, sentito il collegio sindacale;
- di stabilire la durata dell'incarico in 3 (tre) esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e decorrenza dalla data di ricevimento da parte della società della comunicazione dell'atto di nomina;

- che nel corso dell'incarico gli amministratori presentino annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 alla società LAZIOcrea S.p.A., tenuta ad effettuare i necessari controlli.

- di invitare la società ad adempiere agli obblighi pubblicazione previsti dall'articolo 14 del d.lgs. n. 33/2013;

Il compenso riconosciuto all'organo amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. è posto a carico del bilancio della medesima società e, pertanto, alcuna spesa graverà sul bilancio della Regione.

Il presente decreto è trasmesso alla società e alla Commissione consiliare competente in materia di bilancio in applicazione dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro i termini previsti, innanzi al giudice ordinario.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio.

**Il Presidente
Francesco Rocca**